

## Valutazione 2019-2020

La valutazione dello studente, nel Liceo Russell, si inquadra nel più vasto controllo di gestione, in senso lato, del sistema della scuola. Tale valutazione, dunque costituisce la fase di avvio di un più complesso e continuo processo di riflessione della scuola su se stessa, per il miglioramento continuo delle strategie adottate, in vista della garanzia del successo formativo per i singoli studenti.

In linea con l'impostazione docimologica più aggiornata e funzionale, la valutazione dei processi formativi e degli esiti si realizza attraverso diversi documenti unitariamente complementari: il registro dei singoli docenti e la pagella documentano rispettivamente le conoscenze e le abilità acquisite nelle singole discipline e nella somma di esse; i verbali dei consigli di classe consentono la rilevazione collegiale della domanda formativa, l'individuazione delle potenzialità personali di ogni singolo studente, la conseguente progettazione personalizzata dell'Offerta Triennale Formativa in termini di potenzialità individuali in competenze capitalizzate e spendibili.

Per quanto attiene la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 94/2011, dalla nota n. 3320 del 9 novembre 2010 e dal DPR n. 122/2009, le singole aree disciplinari del nostro Liceo hanno individuato e adottato, nella loro autonomia e nell'ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scritte, orali, pratiche e grafiche), modalità e forme di verifica ritenute funzionali all'accertamento dei risultati dell'apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze secondo i Regolamenti di Riordino.

Per tale motivo il nostro Liceo esplicita nel PTOF i saperi minimi stabiliti dalle singole aree disciplinari e dai dipartimenti, i relativi criteri di valutazione al fine di rendere l'intero processo valutativo trasparente e coerente con gli obiettivi specifici di apprendimento.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento degli studenti, concorre allo sviluppo del loro percorso di autovalutazione e al loro successo formativo; tiene conto pertanto sia del livello di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, rilevato attraverso le verifiche, sia del livello di raggiungimento degli obiettivi non cognitivi. Tali obiettivi costituiscono il criterio guida in base al quale il CdC decide la ammissione, la non ammissione o la sospensione di giudizio nello scrutinio finale.

La valutazione si articola come segue:

Le prove di verifica devono essere di numero congruo, almeno due per periodo e, nell'arco dell'anno scolastico, declinate in una pluralità di tipologie, secondo quanto riportato dalla normativa vigente (DPR 122/2009 e successiva CM 94/11) riguardante le prove previste per ciascuna disciplina (scritte, orali, pratiche e grafiche). Tutte le prove hanno lo stesso valore.

La valutazione conclusiva del primo periodo fa riferimento ai voti riportati nelle verifiche del periodo

La valutazione finale dell'anno scolastico fa riferimento ai voti del secondo periodo e risulta dall'attenta analisi del rendimento dello studente nell'intero anno scolastico. Alla valutazione

concorrono altresì gli obiettivi non cognitivi, ovvero impegno, partecipazione, metodo, progresso di apprendimento

Si ricorda che l'esito della prova di recupero sarà inserito nel registro elettronico con la dicitura "carenza recuperata" o "carenza non recuperata" e concorrerà alla valutazione finale dell'alunno.

I voti conseguiti nelle verifiche sono riportati nel registro elettronico ai fini di una tempestiva comunicazione alle famiglie e devono essere registrati senza un vincolo temporale per gli elaborati scritti, se non quello di non procedere a nuova verifica prima della riconsegna dell'ultima verifica somministrata, mentre per la valutazione orale la registrazione deve essere contestuale, fatte salve le occasioni eccezionali di mancanza di connessione dovuta a motivi tecnici (delibera n. 5 del collegio dei docenti del 1 settembre 2017).

Lo studente che per due anni consecutivi non viene ammesso alla classe successiva, può iscriversi nella scuola per la terza volta soltanto nel caso di disponibilità di posti nelle classi e previa delibera del collegio dei docenti.

La valutazione dell'insegnamento di Religione cattolica o dell'attività alternativa costituisce giudizio di merito espresso in scarso, sufficiente, buono, distinto, ottimo e concorre alla definizione del credito scolastico

A) VALUTAZIONE: i docenti delle singole discipline si avvalgono dei seguenti parametri valutativi:

Obiettivi cognitivi

Acquisizione dei contenuti

Applicazione delle abilità

Sviluppo delle competenze

Obiettivi non cognitivi

Impegno nel lavoro svolto in classe

Interesse e partecipazione verso le attività didattiche proposte

Sviluppo di una metodologia di lavoro

Disponibilità al dialogo educativo

Progresso di apprendimento rilevabile sia nell'attività didattica ordinaria sia nell'attività di recupero

**LE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARI SONO PUBBLICATE SUL SITO NELLA SEZIONE DELLA VALUTAZIONE E RESE NOTE INSIEME ALLA PROGRAMMAZIONE DI INIZIO ANNO SCOLASTICO.**

B) VALUTAZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO: i Consigli di Classe, nel deliberare la ammissione, la non ammissione alla classe successiva o la sospensione di giudizio, si attengono ai tre criteri per gli scrutini finali deliberati dal Collegio dei docenti e di seguito esposti:

1. Valutazione collegiale delle proposte di voto predisposte dai docenti sulla base di un congruo numero di verifiche effettuate secondo i seguenti parametri valutativi in uso presso il nostro Liceo durante l'anno scolastico

2. Attenzione alla carriera scolastica dello studente, con riguardo ai seguenti elementi:

valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio

esito delle verifiche relative ai corsi di recupero e ad altri interventi ed iniziative di recupero quali lo sportello, la pausa didattica, ecc.

eventuali competenze ed attitudini personali espresse anche attraverso la partecipazione alle attività complementari e integrative (progetti e iniziative del nostro Liceo)

rapporto tra il singolo alunno ed il gruppo classe

3. Acquisizione delle competenze necessarie ed indispensabili per seguire proficuamente il programma di studio dell'anno successivo, specialmente nel passaggio dal primo biennio al secondo biennio.

La non ammissione alla classe successiva viene deliberata qualora, in base alle proposte di voto presentate dai singoli docenti, approvate e fatte proprie dal Consiglio, il CdC stesso ritenga che l'insufficienza in una o più discipline denoti una grave carenza, non colmata da alcuno degli interventi di recupero posti in atto e non consenta all'alunno di seguire proficuamente i programmi di studio nell'anno scolastico successivo. In questo caso si delibera la non ammissione alla classe successiva anche per consentire allo studente un consolidamento delle conoscenze e un rafforzamento delle capacità di studio e di apprendimento.

Si ricorda che il voto pari o inferiore a cinque decimi nel comportamento prevede comunque la non ammissione alla classe successiva o all'esame, indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio (D.P.R. 122/2009).

Sempre sulla base dei criteri in precedenza ricordati, la sospensione di giudizio viene deliberata dal CdC in sede di scrutinio finale, qualora lo studente riporti, in una o più discipline, insufficienze non gravi.

In questo caso il CdC procede ad una attenta valutazione delle effettive possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari propri delle materie interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.

In tale caso il CdC rinvia la formulazione di giudizio finale e provvede a predisporre le attività di recupero, dandone comunicazione alle famiglie.

Al termine degli interventi di recupero, i quali iniziano a fine giugno, il CdC organizza le operazioni di verifica. Le verifiche vengono predisposte e consegnate in busta chiusa dal docente di classe.

Alla luce dei risultati delle verifiche, il CdC delibera l'integrazione dello scrutinio finale, esprimendo una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, viene dichiarato ammesso alla classe successiva. In caso di esito negativo del giudizio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva, che tiene conto dei criteri precedentemente esposti, lo studente viene dichiarato "non ammesso" alla classe successiva.

In vista dell'Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente.

Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.

L'ammissione all'Esame di Stato è regolamentata dall'art.13 del D.L.n.62 del 13/4/2017(G.U.n.112 del 16/5/2017.Suppl.Ordinario n.23). L'attribuzione del credito scolastico è regolamentata dell'art.15 del medesimo decreto.

## 11.2. Norma che disciplina la validità dell'anno scolastico

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 1 settembre 2016 (Delibera n.6)

VISTI

- il D.P.R. 22 giugno 2009 n.122 art.14 co.7
- la Circolare MIUR n.20 prot. n.1483 del 4 marzo 2011
- la Circolare MIUR n.2 prot. n.2065 del 2 marzo 2011
- la Circolare MIUR n.88 del 18 ottobre 2012
- la Circolare MIUR prot. 4606 del 27 maggio 2016

ha deliberato che i criteri generali per derogare al limite minimo di presenza devono essere previsti per casi eccezionali di assenze. Queste devono avere, anche se rientrano nella norma, carattere continuativo e deve sussistere assolutamente la condizione effettiva per poter valutare lo studente.

Il periodo in cui, lo studente è ammalato oppure ricoverato in struttura ospedaliera o allettato a domicilio, qualora sia dimostrata la sua partecipazione ad attività didattiche organizzate nel presidio ospedaliero o ad attività programmate dalla scuola di appartenenza;

L'interruzione delle lezioni dovute a causa di forza maggiore non dipendenti dalla volontà degli studenti, come ad esempio, la chiusura della scuola per elezioni politiche, amministrative, per calamità naturali;

Motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;

Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (comprese le uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportive di appartenenza

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

La tabella di seguito riportata indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi dell'Istituto, corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato:

#### CLASSI INTERESSATE

#### LIMITE MASSIMO DI ASSENZE 25%

Classe I di tutti gli indirizzi

h.223

Classe II di tutti gli indirizzi

h.223

Classe III, IV, V indirizzo scientifico e linguistico

h.248

Classe III, IV, V indirizzo classico

h.256

Per gli studenti che non si avvalgono dell'Insegnamento di Religione Cattolica il monte ore annuo è decurtato di 8 ore.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo nei casi previsti delle deroghe riconosciute, comporterà l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Si precisa che non sono computate come ore di assenza:

la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel P.T.O.F. e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento,ecc.);

la partecipazione a stages e/ gemellaggi;

la partecipazione ad esami e/o concorsi (Certamina o altre gare disciplinari);

la partecipazione alle riunioni della Consulta Studentesca

Sono comunque come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive:

entrate in ritardo alla seconda ora di lezione e successive

uscite in anticipo

astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti)

non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate o ad altre attività organizzate in ore curricolari.

[Tabella degli obiettivi trasversali della Didattica a Distanza](#)

[Criteri di valutazione finale](#)

[Criteri per l'attribuzione del credito scolastico](#)